

Il nuovo ruolo del Segretario comunale e provinciale

Dalla legislazione con cui vengono rafforzati i controlli interni (DL n.174/2012, convertito in L.n.213/2012) e con la quale vengono stabilite norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione (L.n.190/2012), nonché dallo schema del Decreto attuativo della trasparenza (approvato dal Consiglio dei ministri in data 22 gennaio scorso), si possono riscontrare alcune significative novità riguardo alla figura del Segretario comunale e provinciale che il legislatore arricchisce di nuove attribuzioni cui corrispondono incisive responsabilità aggiuntive rispetto a quelle previste dall'art. 97 TUEL.

Su di esse è utile soffermarsi in quanto sembrano preludere ad un ruolo più definito ed innovativo rispetto a quello di "garante" della legalità interna, pur denso di significato e di responsabilità, ruolo che, peraltro, rimane intatto.

Dalle nuove attribuzioni conferite al Segretario in tema di direzione del controllo successivo (art.148 bis TUEL) emerge una complessa azione non solo di istituzionale verifica giuridica ma anche di elaborazione dei sistemi dei controlli interni in senso "manageriale" la quale, vista in coordinamento con i compiti a questi affidati in materia di "anticorruzione", in particolare quelli di elaborazione e gestione del "Piano Anticorruzione" e con l'attribuzione di funzioni di vigilanza e controllo del "Programma di trasparenza", caratterizzano la figura, come corrispondente interno all'ente del principio costituzionale del "buon andamento ed imparzialità" dell'amministrazione (art.97 Cost.), nonché come punto di "snodo" della azione amministrativa dell'ente locale tra l'attività di indirizzo e quello di gestione e cioè all'interno della ripartizione su cui si basa il nuovo rapporto di pubblico impiego "contrattualizzato".

L'esame di alcuni aspetti della citata normativa sembra confermare un simile convincimento. Il compito della direzione del controllo successivo della "regolarità amministrativa" degli atti più rilevanti dell'amministrazione implicano l'elaborazione di criteri di estrapolazione manageriale che non sono riscontrabili nel tradizionale "bagaglio" istituzionale del Segretario. Così come il compito della conclusione del processo di comunicazione delle risultanze del controllo che vede come riferimento gli organi interni del controllo nonché gli organi politici al massimo livello, non è una semplice operazione di trasmissione dei risultati del controllo, bensì la conclusione stessa del lavoro di controllo per la quale la figura del Segretario diventa l'interlocutore fondamentale di tutto il processo.

La nuova caratura istituzionale del Segretario



emerge pure dall'attribuzione in capo ad esso dei delicati compiti di "responsabile interno della anticorruzione" nell'ente di riferimento (art.1,c.7 L. n.190/2012) che, tra l'altro, sembra connettersi assai bene con il compito di direzione del controllo successivo sugli atti gestionali dei dirigenti ("determinazioni") ed i contratti in essere, nonché gli altri atti se essi si esaminano nell'ottica dell'analisi dei rischi ("risk assessment") e della individuazione dei settori cosiddetti "sensibili" al rischio di corruzione come quello degli appalti, delle concessioni, delle autorizzazioni e delle procedure concorsuali che risultano gli ambiti più osservati dalla legislazione specifica ed a cui il Segretario nel programma annuale dei controlli successivi così come nella predisposizione del "Piano pluriennale anti corruzione", nonché del controllo del Programma di trasparenza, dovrà maggiormente puntare l'attenzione.

Anche a questo proposito si tratta di un compito tutt'altro che burocratico in cui la figura del Segretario può manifestarsi per capacità di approfondimento normativo, di analisi, di sensibilità organizzativa, nonché di proposta e di impulso, quale richiedono sia la predisposizione del lavoro di analisi dei rischi e della loro "mappatura" ("risk assessment") l'attività per una efficace gestione dei rischi individuati ("risk management") ai fini della loro riduzione a mero rischio residuo (e cioè ineliminabile). Si tratta di compiti da esercitare in forma interdisciplinare in collaborazione con la Dirigenza ed ai responsabili del governo locale (capo dell'amministrazione per il suo ruolo di rappresentanza legale dell'ente) e dell'organo di indirizzo politico

(quale? Sindaco, Giunta, Consiglio, i commentari propendono per la Giunta) cui spetta la responsabilità della nomina del Responsabile anticorruzione e l'approvazione del "Piano" (soggetti che possono essere considerati il "management" in senso allargato dell'ente) anche utilizzando l'esperienza che è servita per la costruzione del "modello 231" (Dlgs.n.231/2001) per la prevenzione della "responsabilità amministrativa" da cattiva organizzazione negli enti privati e pubblici (società "partecipate" da enti locali).

Essa comporta, oltre che una forte capacità di relazione interorganica, anche una propensione all'approfondimento di una vasta letteratura e documentazione dottrinale e giurisprudenziale che pone il Segretario, nella sua funzione di Responsabile de procedimento e del processo riorganizzativo che essa comporta ai fini circoscrivere e vigilare sulle aree più sensibili e sui relativi responsabili, come figura innovativa all'interno dell'organizzazione dell'ente locale.

Nell'ottica della innovazione e della valorizzazione della figura del Segretario va pure vista l'attribuzione, inserita significativamente in sede di conversione del DL 174, del compito di direzione del "controllo strategico", anche se in alternativa al Direttore Generale, figura peraltro assente nella stragrande maggioranza dei Comuni.

Tale compito pone la figura del Segretario in una posizione prossima all'attività di indirizzo e di gestione politico-amministrativa degli Or-

gani di governo locale inserendola nel processo amministrativo come interlocutore istituzionale dell'amministrazione nel suo complesso.

Così come si può cogliere una significativa conferma di questo nuovo ruolo nell'attribuzione del compito della predisposizione, in concorso il Responsabile finanziario e con l'apporto dell'Organo di revisione, delle relazioni di "inizio" e di "fine" mandato; vere "cartine di tornasole" dello stato di salute degli enti.

Un compito, anche questo, sicuramente di natura "tecnico – giuridico" ma con valenza decisiva per la qualificazione dell'ente stesso sotto il profilo delle conseguenze del controllo esterno da parte della Corte dei Conti che il legislatore rafforzata nei compiti di vigilanza sul funzionamento dei controlli interni all'ente (nuovo art.148 TUEL), nonché in quelli dei controlli sulla salvaguardia degli equilibri finanziari e del rispetto del "Patto di Stabilità" come indicatori di "sana amministrazione" e di "virtuosità" dell'ente (148 bis TUEL) e sui quali lo stesso legislatore ha previsto il concorso interno all'ente dello stesso Segretario (sebbene in alternativa al Direttore generale qualora previsto), insieme ai responsabili di settore e soprattutto, il Dirigente del servizio finanziario e dell'Organo di revisione anch'essi assai valorizzati in funzione dell'efficacia del sistema dei controlli preventivi interni.

Ulteriore conferma della presenza di nuove caratteristiche della figura del Segretario si riscontra anche nella particolare cura posta dal legislatore a proposito della sua tutela. L'eventuale proposta di revoca, infatti, dovrà essere sottoposta a specifica procedura (che modifica la disposizione contenente l'ipotesi di revoca l'art. 100 c.1 TUEL) coinvolgendo, da parte del Prefetto, l'Autorità nazionale anticorruzione che si deve esprimere al riguardo entro trenta giorni accertando che la revoca "non sia correlata alla attività svolta dal Segretario in materia di prevenzione della corruzione" (comma n.82 L.190).

La prova che può apparire decisiva circa l'evoluzione del ruolo del Segretario negli enti locali nei confronti dell'azione amministrativa, è fornita ancor più dalla funzione "Responsabile della trasparenza" (se ed in quanto, "Responsabile dell'anticorruzione" che gli conferisce lo Schema di decreto attuativo con il quale il Governo, come già accennato, ha approvato la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza, in attuazione dei criteri di delega stabiliti dalla Legge n.190 (Commi 15-33). Anche su questo aspetto il compito da svolgere è delicato ed innovativo rispetto a quelli istituzionali finora previsti. Si tratta della predisposizione, della funzione di controllo e vigilanza (con il concorso anche al vertice politico interno della CIVIT in qualità "Autorità nazionale

anticorruzione"), dell'aggiornamento del Programma di trasparenza e della garanzia dell'accesso civico (art.5 "Schema") e cioè del diritto per "chiunque" di richiedere documenti, dati ed informazioni di cui le amministrazioni pubbliche abbiano omesso la pubblicazione, nonostante l'obbligo a farlo.

Si potrà obiettare che tale funzione è semplicemente conseguente alla nomina del Segretario a "Responsabile dell'anticorruzione" e che quest'ultima, nonostante che il legislatore la preveda come la priorità nella procedura di individuazione dell'organo di indirizzo, può essere superata, sebbene con l'obbligo di una congrua motivazione, affidandola ad altro Diri-

incompatibilità o di innominabilità dovuta alla sua posizione giudiziaria o di comportamento disciplinare), questa figura dal complesso delle attribuzioni in materia di controlli interni, esce sicuramente vitalizzata. Non può sfuggire infatti che, per le competenze ad esso attribuite non solo per l'esercizio della direzione del controllo successivo dei principali atti amministrativi, ma anche nel concorso al controllo degli equilibri finanziari, al Segretario spetta un ruolo centrale nell'organizzazione dei Comuni e delle Province per la necessità di connessione che la Dirigenza, ed eventualmente, le figure del Responsabile dell'anticorruzione e della trasparenza, dovranno instaurare con esso.

Non è certo esagerato, dunque, parlare della

IL SEGRETARIO COMUNALE RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il comma 7 dell'art. 1 della legge 190/2012, prevede che *"Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione"*.

Il segretario provvede:

- alla verifica dell'efficace attuazione del piano di prevenzione della corruzione e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione



gente.

A chiarire questo aspetto, che rientra pertanto nella espressione di volontà discrezionale dell'Ente come unico responsabile dell'organizzazione dei ruoli interni ad esso, è intervenuta la Funzione Pubblica che, con propria Circolare n.1 del 25 gennaio 2013, ha chiarito innanzitutto che la "ratio" di tale scelta è quella di considerare la funzione di responsabile ex lege 190 come "naturalmente integrativa" della competenza generale che spetta per legge al Segretario in base all'art.97 TUEL, e che l'affidamento dell'incarico a Dirigenti titolari (solo a quelli! Dice la circolare) dovrebbe avvenire esclusivamente in ipotesi eccezionali, oltre ad essere, come già rilevato, adeguatamente motivato.

L'unico dubbio, al riguardo, è che trattasi ancora di uno "Schema" di Decreto da sottoporre al vaglio della Conferenza unificata con la prospettiva dell'incertezza elettorale.

Tuttavia, qualora, per questa funzione, la scelta non dovesse cadere sul Segretario (anche perché egli potrebbe essere in posizione di

figura del Segretario come punto di "snodo" nell'azione amministrativa di Comuni e Province da cui dipenderà per competenze e cultura giuridica attualizzata nella nuova legislazione come una sorta di "manager" giuridico, una buona parte della possibilità di realizzare in tali enti una "buona amministrazione" nel senso indicato dal principio costituzionale contenuto nell'art.97.

Quella del Segretario comunale e provinciale è una figura che, da istituzionale sotto il profilo di garanzia della legalità interna attualmente anche un po' indecifrata a seguito della riforma compiuta dalla legge Bassanini 1 con l'istituzione della Direzione generale (peraltro già ridimensionata da successivi interventi normativi), si appresta a compiere un sostanziale cambiamento ed a essere pertanto una risorsa rinnovata a disposizione delle Autonomie locali in tempo di crisi economico finanziaria con accennate manifestazioni di degrado istituzionale.

Ovviamente per questo passaggio occorre che vi sia una condizione indispensabile: e cioè che

lo stesso Segretario, supportato dalla categoria cui appartiene, sappia assecondare il cambiamento.

Sbaglierebbe pertanto chi, ritenendo l'esercizio di tali compiti non rientranti nei canoni tradizionali del Segretario comunale e provinciale, o peggio, manifestando perplessità nell'esercitarli in relazione alle nuove responsabilità che comportano non sufficientemente supportate da adeguata formazione, non si facesse carico di dare un contributo concreto alla costruzione di un nuovo ruolo per il Segretario comunale e provinciale orientato ad una forte e spiccata interdisciplinarietà, capacità di analisi e di adattabilità ai fenomeni socio economici esterni, pur strutturato su una solida base tradizionale di conoscenze normative che ne ha da sempre connotato la professionalità all'interno dell'ente.

Come si rischierebbe di vanificare le finalità della legislazione complessiva sui controlli e sul

contrasto della corruzione all'interno degli enti locali nel senso del miglioramento effettivo dell'azione amministrativa in funzione del servizio al cittadino, qualora non ci si avvalsesse in pieno delle potenzialità di questa figura rinnovata e non fornisse ad essa gli adeguati supporti professionali e tecnologici per consentire la piena efficienza dei meccanismi di controllo e di prevenzione. Anche se questo rischio, in via teorica, è fugato a seguito dei chiarimenti della Funzione Pubblica che, nella Circolare citata, soffermandosi sul ruolo di impulso che deve avere il "Responsabile dell'anticorruzione", sostiene la necessità di assicurare ad esso, personale altamente qualificato e formato, nonché adeguate risorse materiali che devono essere utilizzate per lo svolgimento dell'incarico.

Ma sappiamo che tutto ciò deve essere calato concretamente nella realtà di ogni ente e che, dunque, la sensibilità degli organi politici risulterà

determinante.

Rimane tuttavia aperto il problema della necessità, anche per la persistenza degli equivoci evidenziati a proposito dell'attribuzione delle funzioni di vertice nell'organizzazione dell'Ente Locale, di un riordino strutturale ed organico della figura del Segretario all'interno della complessiva riforma delle Autonomie Locali.

Anche questo tema pertanto andrà inserito, in termini organici rispetto alla complessiva riforma delle Autonomie, nell'Agenda del nuovo Governo.

GIORGIO LOVILI

I patti di solidarietà

Gli obiettivi del patto di stabilità possono essere modificati con i Patti di solidarietà tra gli enti territoriali: si tratta del patto regionale verticale, del regionale orizzontale, del regionale verticale incentivato e del patto nazionale orizzontale, tramite i quali gli enti possono cedere spazi finanziari validi ai fini del raggiungimento dell'obiettivo.

Con il patto regionale di tipo verticale le singole regioni italiane possono cedere propri spazi finanziari agli enti locali del proprio territorio, permettendo agli stessi di poter effettuare un maggior livello di spese in conto capitale, senza obbligo di restituzione. Con il patto orizzontale, sia esso nazionale o regionale, gli enti locali si scambiano spazi finanziari che dovranno essere oggetto di recupero o di restituzione nel biennio successivo.

IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE

La legge n. 16 del 2012 ha introdotto il patto orizzontale nazionale, tra gli enti che hanno spazi finanziari da cedere e quelli che ne fanno richiesta. La normativa è stata successivamente modificata con l'articolo 16 del d.l. n. 95/2012. Il comma 12 del decreto posticipa dal 30 giugno al 20 settembre il termine entro il quale i comuni che intendono avvalersi del patto orizzontale nazionale sono tenuti a comunicare al MEF l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere o di cui necessitano riducendo il contributo da 500 a 200 milioni per i comuni che cedono spazi finanziari. Ulteriori modifiche sono apportate dalla legge di stabilità per il 2013, che ha modificato i termini per le comunicazioni relative agli spazi finanziari oggetto di trasferi-



mento, che devono essere effettuate dai comuni al Ministero.

Come noto, il patto orizzontale nazionale permette ai comuni che prevedono di ottenere un differenziale negativo rispetto all'obiettivo previsto, di comunicare al MEF entro il termine perentorio del 15 luglio – in precedenza 20 settembre – l'entità degli spazi finanziari di cui abbisognano nell'esercizio corrente, per il pagamento dei residui passivi in conto capitale. Analogamente, i comuni che prevedono di conseguire un differenziale positivo, entro la stessa data possono comunicare gli spazi finanziari che intendono cedere. Nello stesso termine i comuni possono variare le comunicazioni già trasmesse. Nel caso in cui gli spazi richiesti o quelli ceduti superino quelli, rispettivamente, ceduti o richiesti, l'utilizzo è ridotto proporzionalmente.

Gli enti che cedono spazi, hanno riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa dell'obiettivo, commisurata ogni anno alla metà degli spazi finanziari ceduti.

Mentre, gli enti che ottengono maggiori spazi registrano un peggioramento degli obiettivi nei due anni successivi, per un importo annuale pari alla metà del miglioramento ottenuto.

Sulla base delle diverse richieste pervenute, la Ragioneria generale dello Stato aggiorna entro il 10 settembre – in precedenza entro il 5 ottobre – il prospetto degli obiettivi degli enti locali interessati alla riformulazione dell'obiettivo. La rimodulazione dell'obiettivo trova indicazione nel modello di calcolo degli obiettivi – fase 4A – utilizzando la funzione variazione modello contenuta nell'applicazione web del patto. Con la certificazione del rispetto del patto di stabilità¹⁷ i

firmatari (il rappresentante legale, il responsabile finanziario e l'organo di revisione) attestano che i maggiori spazi finanziari sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi del Titolo II. La mancanza della certificazione determina che gli spazi acquisiti non sono considerati, mentre restano validi i peggioramenti del biennio successivoⁱⁱⁱ.

Il modello di certificazione del monitoraggio semestrale prevede la voce del pagamento dei residui passivi in conto capitale alla voce *Pa-gRes*. Eventuali spazi acquisiti ma non utilizzati non possono essere destinati ad altre finalità, sono recuperati e determinano un peggioramento dell'obiettivo 2013, mentre restano validi, anche in questo caso, i peggioramenti dei saldi obiettivi del successivo biennio.

IL PATTO REGIONALE VERTICALE E INCENTIVATO

Il patto regionale verticale^{iv} prevede che la regione riconosca spazi finanziari agli enti locali del proprio territorio con un contestuale peggioramento, di uguale importo, del proprio obiettivo. Gli enti locali comunicano all'ANCI, all'UPI e alle regioni, entro il 15 settembre di ogni anno, gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare pagamenti in conto capitale del Titolo II (sia di competenza che in conto residui passivi). Le regioni, entro il termine del 31 ottobre, comunicano al MEF e agli enti interessati i nuovi obiettivi determinati a seguito della compensazione verticale^v.

La legge di stabilità per il 2013 ha nuovamente previsto, al comma 122, il meccanismo del patto verticale incentivato, estendendolo anche alle province e non più limitato ai soli comuni. Anche

in questo caso, le regioni cedono, agli enti locali del proprio territorio, spazi finanziari, ma è riconosciuto alle stesse regioni un contributo pari a 800 milioni di euro, pari al 83,33 per cento degli spazi ceduti, da destinare alla riduzione dell'indebitamento. Le regioni cedono, pertanto, 960 milioni di euro che gli enti locali possono utilizzare esclusivamente per il pagamento dei residui passivi in conto capitale. Il suddetto contributo di 800 milioni di euro è suddiviso tra le regioni sulla base di una tabella prevista dal comma 122 dell'articolo unico della legge n. 228/2012, che può essere modificata, entro il 30 aprile, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni.

L'ente locale che intende utilizzare spazi del patto regionale verticale incentivato deve comunicare all'ANCI, all'UPI e alla regione di appartenenza l'entità degli spazi di cui necessita nel corso dell'anno 2013, entro un termine che permetta alle regioni di rispettare il termine del 31 maggio, per portare a termine la procedura di assegnazione di spazi finanziari. Entro tale termine, le regioni che cedono spazi debbono comunicare al MEF, con riferimento ad ogni ente beneficiario gli elementi informativi occorrenti per il mantenimento degli equilibri di finanza pubblica. Il riparto avvenuto, non è più modificabile dopo il 31 maggio e con il patto verticale ordinario la regione potrà cedere ulteriori spazi agli enti del proprio territorio, ma non potrà ridurre gli spazi già ceduti con il patto verticale incentivato. La comunicazione regionale per il patto verticale, anche incentivato, deve essere accompagnata dalla deliberazione della giunta regionale o da una nota sottoscritta dal Presidente della regione e dal responsabile finanzia-

rio, indicando, per ogni ente, l'ammontare degli spazi concessi per i pagamenti in conto capitale – patto regionale verticale – ovvero per lo smaltimento dei residui passivi in conto capitale, per il patto regionale verticale incentivato. Tale comunicazione deve essere trasmessa, come detto, rispettivamente entro il 31 ottobre ed entro il 31 maggio, sia tramite lettera raccomandata che con il sistema web.

IL PATTO REGIONALE ORIZZONTALE

Il patto regionale orizzontale^{vi} prevede che i comuni e le province che prevedono di ottenere, nell'anno 2013, un differenziale, positivo o negativo, rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno comunicano alla regione di appartenenza, all'ANCI e all'UPI, entro il 15 ottobre, gli spazi finanziari che o sono disposti a cedere o di cui fanno richiesta, con l'obbligo di recupero o cessione nel biennio successivo. Pertanto, gli enti che hanno ceduto spazi finanziari hanno, nei successivi due anni, un miglioramento del loro obiettivo, mentre gli enti che hanno ottenuto spazi, registrano un peggioramento dei saldi per un importo pari alla quota acquisita. Per gli enti che hanno partecipato al patto regionale orizzontale nel 2012 gli spazi sono attribuiti o recuperati negli anni 2013 e 2014, a cui saranno, eventualmente, aggiunti ulteriori importi in caso di partecipazione anche al patto orizzontale 2013.

Le regioni effettueranno, pertanto, la comunicazione per gli spazi relativi all'anno finanziario 2013, entro il 31 ottobre, senza tener conto dei crediti e debiti di spazi finanziari derivanti dal patto regionale orizzontale del 2012. Il saldo obiettivo di ogni ente per il 2013 sarà dato dalla

IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE

La legge n. 16 del 2012 ha introdotto il patto orizzontale nazionale, tra gli enti che hanno spazi finanziari da cedere e quelli che ne fanno richiesta. La normativa è stata successivamente modificata con l'articolo 16 del d.l. n. 95/2012. Il comma 12 del decreto posticipa dal 30 giugno al 20 settembre il termine entro il quale i comuni che intendono avvalersi del patto orizzontale nazionale sono tenuti a comunicare al MEF l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere o di cui necessitano riducendo il contributo da 500 a 200 milioni per i comuni che cedono spazi finanziari

IL PATTO REGIONALE VERTICALE E INCENTIVATO

Il patto regionale verticale prevede che la regione riconosca spazi finanziari agli enti locali del proprio territorio con un contestuale peggioramento, di uguale importo, del proprio obiettivo. Gli enti locali comunicano all'ANCI, all'UPI e alle regioni, entro il 15 settembre di ogni anno, gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare pagamenti in conto capitale del Titolo II (sia di competenza che in conto residui passivi). Le regioni, entro il termine del 31 ottobre, comunicano al MEF e agli enti interessati i nuovi obiettivi determinati a seguito della compensazione verticale.

IL PATTO REGIONALE ORIZZONTALE

Il patto regionale orizzontale prevede che i comuni e le province che prevedono di ottenere, nell'anno 2013, un differenziale, positivo o negativo, rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno comunicano alla regione di appartenenza, all'ANCI e all'UPI, entro il 15 ottobre, gli spazi finanziari che o sono disposti a cedere o di cui fanno richiesta, con l'obbligo di recupero o cessione nel biennio successivo.

somma tra il saldo obiettivo finale e la variazione dell'obiettivo determinata dal patto regionale verticale e/o orizzontale. Il termine del 31 ottobre non potrà essere oggetto di modifica da parte della normativa regionale del patto di stabilità, in quanto il termine è finalizzato a permettere al MEF di verificare, tramite il monitoraggio semestrale, il mantenimento dei saldi di finanza pubblica.

EUGENIO PISCINO

Note

(i) Il patto incentivato è notevolmente più ingarbugliato rispetto a quello dell'anno precedente.

Si veda M. Barbero, Patto 2013 anche gli sconti sono un dedalo, ItaliaOggi del 15 febbraio 2013.

(i) Certificazione prevista dal comma 20 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

(iii) Non è più previsto il contributo a favore dei comuni che cedono spazi finanziari di cui al comma 3 del citato articolo 4-ter.

(iv) disciplinato dai commi 138, 138-bis, 139 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come modificato dalla legge di stabilità 2013.

(v) Si ritiene di evidenziare che l'articolo 1 comma 435, della legge di stabilità 2013 ha abrogato il comma 143 dell'articolo 1 della legge n. 220

del 2010, e pertanto, non è più autorizzato, in favore delle regioni che peggiorano il proprio obiettivo, lo svincolo di destinazione del triplo delle somme statali alle stesse spettanti.

(vi) Il patto regionale orizzontale è disciplinato dai commi 141 e 142 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. I criteri e le modalità attuative del patto regionale orizzontale sono stabiliti con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 ottobre 2011, n. 0104309.

Legge anticorruzione 190/2012, cosa cambia nel Modello 231 grazie ai nuovi reati

Responsabilità amministrativa degli Enti

Lo scorso 28 novembre 2012 è entrata in vigore Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Con le nuove disposizioni, il legislatore si propone un'ambiziosa riforma dell'intero apparato normativo, sul duplice binario dell'intervento preventivo e dell'azione repressiva. Da un lato, infatti, si stabiliscono rigide regole comportamentali per i pubblici dipendenti e criteri di trasparenza dell'azione amministrativa e, dall'altro lato, s'introducono norme penali dirette a colpire, in modo più selettivo e affittivo, le condotte illecite sul terreno della corruzione.

Tra le novità introdotte dalla citata Legge n. 190/2012 rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001, oltre alla "rimodulazione" di alcuni reati - presupposto in materia di corruzione - quali la corruzione per atto d'ufficio che diventa "corruzione per l'esercizio della funzione" (art. 318 c.p.) ovvero la concussione (art. 317 c.p.) - si segnala l'estensione dell'ambito di applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti alle seguenti fattispecie di reato:

- il nuovo reato di "induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 319-quater c.p.);

- il reato di "corruzione tra i privati" nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 c.c., come riformulato dalla legge in parola.

E' rimasto, invece, escluso dall'ambito di applicazione della responsabilità amministrativa di



cui al D.Lgs. 231/2001 il nuovo reato di "traffico di influenze illecite" di cui all'articolo 346-bis c.p.1

Il nuovo reato di "induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 319-quater c.p.) punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a fare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Nell'"induzione" rientra ogni comportamento che sia comunque caratterizzato da un abuso dei poteri che valga ad esercitare una

pressione psicologica sulla "vittima". È punito altresì il soggetto che dà o promette denaro o altra utilità.

La Legge n. 190/2012 ha inoltre modificato l'art. 2635 c.c., ora rubricato "corruzione tra privati".

Sono soggetti attivi del reato:

- amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di una società;

- coloro che sono sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei soggetti indicati al precedente

punto A).

Il reato si configura quando il soggetto attivo, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compie o omette atti, in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà, un documento alla società cui appartiene. Il reato è sanzionato con la pena da 1 a 3 anni per i soggetti di cui al punto A) e reclusione fino a 1 anno e 6 mesi per i soggetti di cui al punto B).

Le stesse pene sono previste a carico di chi dà o promette denaro o altra utilità. La pena è raddoppiata se la società "danneggiata" è quotata in Italia o in un altro Stato dell'UE. Il reato è procedibile a querela della persona offesa (cioè la società che subisce il danno) ma anche d'ufficio se dal fatto deriva una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi.

La corruzione tra privati, divenuta reato-presupposto della responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/2001, costituirà fonte di responsabilità per l'ente di appartenenza dell'autore della corruzione. La responsabilità sarà limitata all'ente del quale è esponente il corruttore. Potrà dunque configurarsi la responsabilità dell'ente nell'ipotesi in cui il corruttore (soggetto apicale o "sottoposto") dia o prometta denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma dell'articolo 2635 c.c. appartenente a

un'altra società nell'interesse o a vantaggio dell'ente di appartenenza.

La fattispecie criminosa appena analizzata è destinata ad avere un impatto significativo sui modelli organizzativi adottati dagli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Sul punto, in attesa d'indicazioni fornite dalle associazioni rappresentative degli enti e/o dalle altre fonti disponibili, si può ragionevolmente ritenere che le misure di controllo da adottare per l'adeguamento dei predetti modelli e volte a prevenire il reato di "corruzione tra privati" potrebbero, in prima istanza, essere individuate tra quelle già previste con riferimento al rischio di commissione dei reati contro la P.A.

Sotto questo profilo, nell'ambito delle attività di aggiornamento dei modelli organizzativi con riferimento al reato di "corruzione tra privati", potrebbe essere opportuno:

- agire sui controlli necessari a garantire trasparenza nel C.D. "ciclo attivo" prevenendo, ad esempio, una stratificazione nei poteri autorizzativi dei processi di vendita e una distinzione di ruoli (segregation of duties), nell'ambito dell'organizzazione, tra responsabilità nei rapporti con il cliente, responsabilità nella definizione del prezzo di offerta e delle condizioni e tempi di pagamento (e relative penali), respon-

sabilità nella scontistica e responsabilità nella definizione di eventuali risoluzioni transattive in caso di contestazioni;

- agire sui controlli necessari a garantire trasparenza nel cd. "ciclo passivo", verificando i processi che consentano, da un lato, la materializzazione del beneficio derivante dall'accordo corruttivo e, dall'altro lato, la formazione della provvista di danaro necessaria all'esecuzione dell'attività corruttiva;

- implementare flussi informativi diretti all'Organismo di Vigilanza in merito a operazioni di effettuate "fuori soglia" o in deroga agli standard adottati dalla società;

- individuare - ove possibile - le "altre utilità" che possano costituire contropartita di un eventuale accordo corruttivo (omaggi a clienti, gadgetistica, sponsorizzazioni a club, associazioni, ecc., riconducibili ad un ente/cliente o ai suoi singoli manager).

FONDAZIONE LOGOS PA



La nuova contabilità

SERVIZIO DI FORMAZIONE ED AFFIANCAMENTO
PER L'INTRODUZIONE DEL
SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO

L'anno 2013 rappresenta l'ultimo anno in cui l'Ente potrà sperimentare il Sistema contabile armonizzato e consolidato, strumento decisivo per le sorti degli Enti Locali, che dovranno affrontare e superare lo scoglio di una sorta di "rivoluzione culturale" nella gestione della "cosa pubblica".

Questo periodo transitorio/sperimentale dovrà consentire di effettuare un avvicinamento ad una nuova gestione, strategica ed operativa, evitando così di perdere importanti livelli di capacità di spesa destinata ai servizi per i cittadini ed avrà efficacia dal prossimo esercizio finanziario.

Dall'esperienza maturata sul campo in quasi 10 anni di attività a favore della Pubblica Amministrazione Locale, la Fondazione Logos PA ha ideato uno speciale progetto con cui propone agli Enti un percorso di affiancamento finalizzato alla strutturazione di un modello esemplificativo di gestione di bilancio per costruire in anticipo dimostrazioni e proxy gestionali sufficienti a verificare per tempo gli impatti avendo anche la possibilità di confrontare nel tempo e soprattutto nello spazio i risultati di performance attesa a livello di ciascun "bilancio del territorio" comunale e/o di gestione associata, secondo la tecnica dei cosiddetti "studi di settore".

Per maggiori informazioni scrivi a info@logospa.it o contatta il numero 06.32110514

La redazione del piano economico-finanziario della tassa sui rifiuti

Il Dipartimento delle Finanze ha presentato le linee guida per la redazione del piano finanziario e l'elaborazione delle tariffe, ai fini dell'applicazione della TARES, Tassa rifiuti e servizi. Le linee guida si fondano sul d.P.R. n. 158 del 1999 e sulla base della disciplina della nuova tassa, introdotta con l'articolo 14 del d.l. n. 201/2011, divenuta definitiva con la recente legge di stabilità per il 2013.

Si analizza, nello studio, l'esame del Piano Economico Finanziario – PEF – rinviando ad altri studi l'esame del regolamento, anch'esso contenuto nelle linee. La nuova tassa trova applicazione dal 2013, per sostituire tutti i prelievi esistenti relativi alla gestione dei rifiuti, sia di carattere tributario che patrimoniale, ivi compresa l'addizione ex Eca. Il citato articolo 14 ai commi 8 e 9 prevede che la tassa sia corrisposta in base a tariffa, commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri del citato d.P.R.

Il decretoⁱ reca la disciplina della TIA1, elaborando un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il decreto doveva essere sostituito da un nuovo regolamento, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 ottobre 2011, atto mai emanato tant'è che nel comma 9 dell'articolo 14 il riferimento al d.P.R. n. 158/1999 è divenuto definitivo.

La metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi:

-individuazione e classificazione dei costi del servizio;

-suddivisione dei costi in fissi e variabili. I primi sono relativi alle componenti essenziali del costo del servizio, in particolare per gli investimenti per le opere e per gli ammortamenti. I secondi sono rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

-ripartizione dei costi in quote imputabili alle utenze domestiche e non;

-calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, sulla base delle formule e dei coefficienti.

La prima e la seconda fase riguardano la redazione del PEF, che individua, sulla base dell'articolo 8 del citato d.P.R. una serie di elementi quali gli investimenti, l'indicazione dei beni e delle strutture disponibili e in particolare le

risorse finanziarie necessarie, indicando i costi e gli oneri annuali e pluriennaliⁱⁱ.

E' corredato, inoltre, di una relazione che specifica:

- il modello gestionale ed organizzativo prescelto;
- i livelli di qualità dei servizi;
- la ricognizione degli impianti esistenti;
- l'indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al piano dell'anno precedente;

presentando, pertanto, due profili:

1. tecnico gestionale: che evidenzia il progetto del servizio di gestione integrata sul ciclo dei rifiuti;
2. economico-finanziario: che programma, con cadenza annuale, le spese e le risorse necessarie per coprirle e gli aspetti economici e patrimoniali della gestione.

L'articolo 2 del d.P.R. prevede l'obbligo della copertura integrale dei costi tramite la tariffa, che vanno dettagliati nel PEF, nel quale vanno inserite solo e tutte le voci di costo indicate dal decreto; pertanto, nessun costo non previsto può essere ricompreso nel piano e nessun costo previsto può esserne escluso. I costi sono suddivisi sulla base della loro natura, in costi opera-

to di un coefficiente di recupero di produttività - X_n - mentre i costi di capitale sono quelli dell'anno in corso^{iv}.

Circa l'aspetto dell'Iva, quella versata ai fornitori non può essere portata in detrazione e pertanto rientra nel costo del bene o del servizio, all'interno del piano. Nel caso in cui l'ente locale realizzi un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, determinando pertanto l'applicazione di una tariffa corrispettiva invece di un tributo, l'Iva versata può essere portata in detrazione non rientrando nei costi del piano^v.

I COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

Sono definiti tali quelli che derivano dalle attività che compongono direttamente il servizio di gestione dei rifiuti urbani, rappresentato dalla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti provenienti dai locali e dalle aree scoperte soggette al tributo, dalle strade pubbliche, dal verde pubblico, dai parchi e aree cimiteriali^{vi}.

I CG fanno riferimento alle voci di bilancio indicate nell'articolo 2425 del codice civile e relativi al conto economico delle società per azioni, in particolare:

B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti);

Costi operativi di gestione (CG)	Costi comuni (CC)	Costi d'uso capitale (CK)
Costi di gestione RSU indifferenziati (CGIND):	costi amministrativi (CARC)	ammortamenti (Amm.)
≈ costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL)	costi generali di gestione (CGG)	accantonamenti (Acc.)
≈ costi di raccolta e trasporto RSU (CRT)	costi comuni diversi (CCD)	remunerazione del capitale investito (R)
≈ costi di trattamento e smaltimento RSU (CTS)		
≈ altri costi (AC)		
Costi di gestione raccolta differenziata (CGD):		
≈ costi di raccolta differenziata per materiale (CRD)		
≈ costi di trattamento e riciclo (CTR)		

Tabella 1

tivi di gestione – CG – costi comuni – indicati con l'acronimo CC – e costi d'uso del capitale – CK – così come ben indicato nella tabella (1) inserita nelle linee guidaⁱⁱⁱ. con l'indicazione che i CG e i CC sono computati all'anno precedente e aggiornati con il metodo del *price-cap*, cioè in base al tasso di inflazione programmato diminui-

B7 - Costi per servizi;

B8 - Costi per godimento di beni di terzi;

B9 - Costi del personale;

B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;

B12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali;

B13 - Altri accantonamenti;

B14 - Oneri diversi di gestione.

la voce B10 non è indicata, in quanto riferendosi ad ammortamenti e svalutazioni sono incluse nei costi d'uso del capitale – CK.

Il riferimento al sistema di bilancio rende obbligatorio il rispetto di alcuni principi di bilancio quali la:

- *chiarezza, verità e correttezza* – articolo 2423 del codice civile;
- *inerenza*, sulla base del quale il costo deve esser finalizzato alla gestione del servizio rifiuti;
- *competenza*, sulla base del quale il costo rileva non in base al principio di cassa, cioè sulla base della sua manifestazione finanziaria, bensì in relazione al momento di maturazione del fatto gestionale che ne sta alla base. Non è pertanto rilevante quando il corrispettivo di un bene viene pagato, ma quando quest'ultimo viene impiegato nelle attività relative alla gestione dei rifiuti – articolo 2423-bis.

Infine, è necessario, che i costi sopra indicati siano classificati in relazione alle varie voci di bilancio, ad esempio la voce di *costo spazzamento* va suddivisa tra le voci di bilancio: personale, servizi, consumi e merci, ecc.

Circa la voce B9 – *Costo del personale* – il riferimento è al costo del personale addetto alla gestione operativa del servizio in questione, con la necessità di differenziazione, come detto sopra, nelle varie attività di cui si compone il servizio (spazzamento, raccolta, ecc.). Il costo comprende tutto il personale a qualsiasi titolo utilizzato, quindi compreso anche il lavoro accessorio o interinale, comprendendo sia la quota di salari e stipendi, che gli oneri sociali e previdenziali, il trattamento di fine rapporto, non comprendendo i costi per i corrispettivi per lavoro autonomo svolto senza vincolo di subordinazione, che sono inseriti nella voce B7 – *Costi per servizi*.

Le linee guida fanno riferimento al fatto che il d.P.R. n. 158/1999 indica che il costo del personale va computato tra i costi generali di gestione CGG all'interno della macro-categoria costi comuni – CC – per almeno il 50 per cento, ma tale opzione è discrezionale e un diverso orientamento non necessita di alcuna motivazione^{vii}.

I costi a carico di soggetti pubblici o privati non rientrano nel PEF, al fine di evitare duplicazioni. Pertanto, non sono ricompresi nel piano i costi dei rifiuti di imballaggio, perché coperti dal relativo consorzio obbligatorio e il costo della gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali^{viii}

nel limite del contributo riconosciuto dal Ministero^{ix}.

Il tributo speciale per lo smaltimento dei rifiuti in discarica è un elemento di costo e come tale va inserito nel piano, sotto la voce B7, servizi. Le operazioni di sgombero della neve dalle strade hanno lo scopo di garantire l'utilizzo e la sicurezza del transito e, pertanto, il relativo costo non può entrare nel PEF.

I COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

I CG fanno riferimento alle voci di bilancio indicate nell'articolo 2425 del codice civile e relativi al conto economico delle società per azioni, in particolare:

B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti);

B7 - Costi per servizi;

B8 - Costi per godimento di beni di terzi;

B9 - Costi del personale;

B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;

B12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali;

B13 - Altri accantonamenti;

B14 - Oneri diversi di gestione.

I COSTI COMUNI

I CC si differenziano in:

- costi amministrativi relativi alle attività di accertamento, riscossione e contenzioso – CARC;
- costi generali di gestione – CGG - relativi al costo del personale impiegato nel servizio, per la parte di costo che non rientra tra i costi operativi di gestione – CG.



Nel caso di utilizzo di una risorsa, sia essa materiale o umana, in modo promiscuo, per lo svolgimento di più attività relative non interamente alla gestione dei rifiuti, il relativo costo va imputato pro-quota nel piano, in proporzione all'impiego che ne viene fatto per il servizio in questione.

Eventuali entrate derivanti dalla vendita di materiale ed energia vanno detratte dai costi di trattamento e riciclo – CTR.

Lo svolgimento delle attività relative alla gestione dei rifiuti urbani a terzi non determina una modifica della qualificazione dei costi e, pertanto, l'appaltatore dovrà indicare, in fattura, distintamente il costo del personale, il costo dei consumi, del capitale, degli ammortamenti e comunque tutti quei costi necessari per poi indicarli e ripartirli nel piano finanziario.

La gestione del verde pubblico non rientra nel servizio rifiuti e i relativi costi non rientrano nei CG, mentre sono compresi i costi di raccolta, trasporto e smaltimento dei relativi rifiuti, qualificati come rifiuti urbani vegetali.

Gli accantonamenti, quelli per rischi vanno indicati nella voce B12 e sono relative a passività probabili, non ancora verificate, come quelle

per cause giudiziarie in corso, per garanzie prestate a terzi e per rischi non assicurati. Gli altri accantonamenti vanno, invece, indicati nella voce B13 e possono riguardare, in quanto voce residuale, il fondo recupero ambientale, la manutenzione dei beni in affitto. Nella voce B14, oneri diversi, vanno compresi tutti gli altri costi residuali, come le attività di educazione ambientale, di riduzione dei rifiuti, di gestione delle isole

ecologiche.

I COSTI COMUNI

Tali costi non erano considerati nella determinazione della TARSU, in quanto non diretti allo svolgimento del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti e sulla base del punto 2.2 dell'allegato 1 del d.P.R. n. 158 del 1999 si differenziano in:

- costi amministrativi relativi alle attività di accertamento, riscossione e contenzioso – CARC;
- costi generali di gestione – CGG - relativi al costo del personale impiegato nel servizio, per la parte di costo che non rientra tra i costi operativi di gestione – CG;
- costi comuni diversi, categoria residuale che comprende i costi per consulenze, non ricomprese nei CG e nei CARC, il fondo rischi su crediti, gli interessi passivi e i crediti inesigibili – CCD.

In particolare, i primi, CARC, sono i costi di accertamento, riscossione e contenzioso che possono essere imputabili alla TARES e, pertanto, al servizio di gestione dei rifiuti. Anche in questo caso, così come per tutti gli altri costi, nel caso di personale o di una risorsa impiegata

anche in altre attività, il relativo costo va imputato solo pro-quota.

I costi generali di gestione, CGG, sono relativi al funzionamento generale dell'ente (o dell'appaltatore in caso di gestione non diretta) per l'ufficio personale, ufficio contratti, ufficio finanziario ecc, riguardando solo indirettamente il servizio rifiuti e la correlativa entrata.

I costi comuni diversi, CCD, come detto in quanto categoria residuale comprende tutti i costi comuni non inseribili nelle altre voci.

Non è previsto che i costi comuni, così come invece indicato per i costi operativi generali, siano suddivisi nelle voci di bilancio da B6 a B14, lasciando ad ogni ente locale la ripartizione che si riterrà più consona a garantire, comunque, i principi di chiarezza, verità e correttezza.

Il costo del personale si riferisce al costo per le attività di accertamento, riscossione e contenzioso e inoltre, pro-quota, al costo degli addetti ai servizi generali e di supporto. I costi per servizi sono relativi alle prestazioni di terzi, di lavoro autonomo.

Le entrate che derivano dall'attività di contrasto all'evasione vanno sottratte ai costi comuni nell'anno in cui l'entrata è stata effettivamente riscossa. I compensi che spettano al personale dipendente o concessionario della riscossione che hanno curato il recupero vanno inseriti nei costi di CARC.

I CC non erano computati ai fini della determinazione della TARSU, in quanto non diretti alla prestazione del servizio rifiuti. Vanno inseriti, invece, nel piano e sono rilevanti nel computo della tariffa, sia nel caso di TARES con natura tributaria che di tariffa-corrispettivo^x.

Un paragrafo delle linee guida del Dipartimento delle Finanze è dedicato ai crediti inesigibili. Le somme dovute dagli utenti del servizio determinano dei crediti, i residui attivi nella contabilità finanziaria dell'ente locale. Tali crediti sono svalutati annualmente tramite la creazione del fondo rischi su crediti il cui costo è compreso nel PEF all'interno dei costi comuni diversi, nel limite ammesso dalla normativa del testo unico delle imposte sui redditi^{xi}.

Nel tempo, una parte di tali crediti diventa inesigibile, in quanto non vi sono possibilità di riscossione. In tal caso quando vi sono elementi certi e precisi sull'inesigibilità la relativa perdita su crediti diventa deducibile, divenendo un costo^{xii}. Le disposizioni sono applicabili anche per la TARES, in quanto come già detto, vi è nella redazione del piano economico finanziario il richiamo delle norme del bilancio delle società per azioni e inoltre il piano deve coprire integralmente tutti i costi, tra i quali vi rientrano anche quelli derivanti dai crediti inesigibili. Affinché un residuo attivo sia considerato inesigibile è ne-

cessario che siano rispettate tutte le disposizioni in tema di obbligazioni tributarie, notifica dell'avviso di accertamento, dell'ingiunzione fiscale. L'inesigibilità non determina l'abbandono del credito, in quanto l'ente deve continuare nelle attività di riscossione coattiva.

Tali crediti rientrano nei costi comuni diversi, per la parte non coperta dal fondo svalutazione o da una garanzia assicurativa. L'inserimento nel PEF va effettuato nell'esercizio in cui si manifestano gli elementi che determinano l'inesigibilità, con il computo tra i costi da coprire con la tariffa dell'anno successivo. Eventuali riscossioni di crediti stralciati in quanto inesigibili danno luogo a sopravvenienze attive, da inserire tra le entrate registrate dal recupero di evasione e pertanto portato in detrazione dei costi, nell'esercizio in cui si manifesta la riscossione.

I COSTI D'USO DEL CAPITALE

Tali costi, CK, ricomprendono gli ammortamenti – AMM – gli accantonamenti – ACC – e la remunerazione del capitale investito – Rn.

L'ammortamento deve essere determinato sulla

dei beni ammortizzabili. Rn è pari al tasso dei titoli di Stato aumentato di due punti percentuali moltiplicato con il capitale netto investito dell'anno precedente aumentato dei nuovi investimenti^{xiii}.

Nel caso in cui il comune abbia contratto mutui per investimenti, le relative rate non possono essere considerate costi da inserire nel PEF, in quanto sono soltanto un movimento di denaro, che non ha rilevanza nel piano. Gli interessi passivi, come visto, sono rilevati come costi comuni, e le quote di ammortamento rientrano nei costi d'uso del capitale – AMM.

I COSTI FISSI E VARIABILI NEL METODO TARIFFARIO

I costi rilevanti nel piano per la TARES applicata a tariffa determina una successiva suddivisione in costi fissi e costi variabili. I primi relativi alle componenti essenziali del servizio; mentre i secondi dipendenti dal quantitativo dei rifiuti prodotti, secondo la tabella (2).

Come già detto in precedenza, una quota non minore al 50 per cento dei costi del personale

COSTI FISSI	COSTI VARIABILI
1) costi di spazzamento e di lavaggio delle strade ed aree pubbliche (CSL)	costi di raccolta e trasporto relativi ai rifiuti indifferenziati (CRT)
2) costi per attività di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC)	costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (CTS)
3) costi generali di gestione (CGG), tra cui almeno la metà del costo del personale	costi di raccolta differenziata per materiale (CRD)
4) costi diversi (CCD)	costi di trattamento e riciclo, al netto delle entrate dal recupero di materiali ed energia dai rifiuti (CTR)
5) altri costi (AC)	
6) costi d'uso del capitale (CK)	

Tabella 2

base della normativa fiscale, affinché possa essere inserito nel PEF, è deducibile in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del MEF e a partire dall'esercizio in cui i beni entrano in funzione, con riduzione della metà per il primo esercizio.

Gli accantonamenti coprono perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali però a chiusura dell'esercizio non sono determinati nell'ammontare. Non sono considerati accantonamenti quei costi già considerati nei costi generali operativi e nei costi comuni.

La remunerazione del capitale deriva dal capitale investito pari alla somma degli investimenti in opere e beni durevoli in corso di realizzazione e del valore residuo netto dei beni iscritti nei libri

relativi alle attività di gestione va imputata ai costi generali di gestione – CGG.

AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Le agevolazioni e le riduzioni hanno un effetto sulla TARES in quanto determinano una minore entrata, ma hanno una diversa incidenza sul piano economico e finanziario.

Le riduzioni sono quegli abbattimenti della tariffa rispetto a quella ordinaria applicabile ad alcune categorie di contribuenti che hanno un minor utilizzo del servizio di gestione dei rifiuti o a quelle fattispecie che presentano una minore attitudine alla produzione di rifiuti. Proprio per tale motivo, il minor gettito che deriva non deve essere controbilanciato, nel PEF, da entrate diverse, ma viene suddiviso tra tutti i contribuenti.

Le agevolazioni sono ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate dall'ente locale, vanno iscritte nel bilancio comunale come autorizzazioni di spesa e la copertura è garantita da entrate diverse da quelle provenienti dal tributo in questione. Possono, pertanto, essere inserite nel PEF a condizione che siano controbilanciate da un analogo contributo a carico del bilancio.

L'APPROVAZIONE DEL PIANO

Il PEF è redatto dal soggetto che svolge il servizio di gestione dei rifiuti ed è approvato dall'autorità competente. La generica espressione utilizzata dal legislatore – articolo 14 comma 23 del d.l. n. 201/2011 – deriva dal fatto che le funzioni di regolazione in materia di rifiuti sono attribuite agli ATO, al quale spetta l'approvazione del piano finanziario. Nei casi in cui l'Autorità non è stata istituita, l'approvazione deve essere effettuata dal comune, e in particolare dal consiglio comunale, in quanto si tratta di atto a carattere generale, incidente sulla determinazione delle tariffe.

Non è previsto nella norma un termine entro il quale il PEF deve essere approvato e l'articolo 9 del d.P.R. n. 158/1999 prevede la trasmissione successiva all'Osservatorio nazionale dei rifiuti. In considerazione che il piano è il presupposto fondamentale per la fissazione della tariffa è da ritenere che la sua approvazione debba avvenire prima di queste e pertanto entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

Il piano deve essere affisso all'Albo pretorio dell'ente per quindici giorni e trasmesso entro il 30 giugno all'Osservatorio, ma il mancato rispetto di tali obblighi non inficia la validità stessa del piano.

EUGENIO PISCINO

Note

(ⁱ) Il d.P.R. n. 158/1999 è stato emanato in attuazione del quinto comma dell'art. 49,

d.lgs.22/1997.

(ⁱⁱ) Articolo 8 - Piano finanziario 1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento. 2. Il piano finanziario comprende: a) il programma degli interventi necessari; b) il piano finanziario degli investimenti; c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi; d) le risorse finanziarie necessarie; e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti. 3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi: a) il modello gestionale ed organizzativo; b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; c) la ricognizione degli impianti esistenti; d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni. 4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.

(ⁱⁱⁱ) L'argomento del piano finanziario è stato trattato da E. Piscino, Il piano economico e finanziario della Tares, Tributi News n. 5/2013, Publika editore.

(^{iv}) La formula da applicare è: $ZTn = (CG + CC)n - I(1 + IPn - Xn) + CKn$ -- dove: ZTn=totale delle entrate tariffarie di riferimento; CGn-I=costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente CCn-I=costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente IPn=inflazione programmata per l'anno di riferimento

Xn=recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn=costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento. La fissazione di Xn è lasciata alla piena discrezionalità dell'ente locale, con l'unica condizione che deve essere maggiore di zero.

(^v) Comma 29, dell'art. 14, d.l. n. 201/2011.

(^{vi}) Ciò ai sensi dell'art. 184, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 - T.U. dell'ambiente.

(^{vii}) Si veda M. Barbero, Tares: Linee Guida per la redazione del piano finanziario e l'elaborazione delle tariffe, Contabilità finanza e tributi n. 2/2013, Cel editore.

(^{viii}) Sull'applicazione della TARES alle scuole si veda ItaliaOggi del 25 febbraio 2013, Le scuole non pagano la maggiorazione.

(^{ix}) Art. 224, d.lgs. 152/2006 e articolo 14 comma 14. Nel foglio elettronico "Piano Finanziario" il contributo CONAI è inserito nel foglio CG in deduzione dai costi di raccolta differenziata CRD; il contributo Miur è inserito in deduzione dai costi comuni diversi CCD.

(^x) Di cui ai commi 29 e seguenti. dell'art. 14, D.L. 201/2011

(^{xi}) Così come previsto dall'art. 106, comma 1 del d.P.R. n. 917/1986: lo 0,5% per anno del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi; con il limite complessivo del 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio al termine dell'esercizio.

(^{xii}) Art. 101, comma 5, TUIR (recentemente modificato dall' art. 33, comma 5, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

(^{xiii}) $Rn = (Ts + 2\%) \times (KNn - 1 + In)$



Iscriviti su www.logospa.it per ricevere le newsletter informative elaborate dalla Fondazione Logos PA e sarai sempre aggiornato sugli ultimi provvedimenti normativi e giurisprudenziali in materia di bilancio, tributi, personale, contabilità, contratti e servizi pubblici, e molto altro ancora.

Una torre verde per Monterotondo

Il Comune di Monterotondo si appresta a realizzare un'importante opera pubblica la quale costituirà un essenziale punto di riferimento per la città ed in particolare per il quartiere dello scalo.

Il progetto si inserisce nel più vasto progetto denominato "Dalla memoria al futuro: storia, cultura, lavoro per l'Ecoquartiere Scalo" avviato sul finire del 2012 dall'Amministrazione Comunale attraverso i fondi europei messi a disposizione dalla Regione Lazio ai sensi del POR FESR Lazio 2007/2013 – Asse V – PLUS (Piani Locali Urbani di Sviluppo).

Lo scopo del progetto, pertanto, è quello di riqualificare dal punto di vista urbanistico e sociale un quartiere di Monterotondo che si è sviluppato lungo l'asse della Via Salaria e che si caratterizza per la forte presenza di realtà produttive nonché per la forte urbanizzazione avvenuta nel corso degli ultimi anni.

I principali punti di forza del progetto risiedono nella volontà di realizzare una riqualificazione del territorio attraverso la promozione di tecnologie verdi, di interventi urbanistici improntati alla mobilità alternativa ed alla promozione e sistemazione delle aree verdi nonché di azioni finalizzate alla promozione di attività economiche basate su tecnologie innovative e d'iniziativa sociali volte alla diffusione di buone pratiche per un utilizzo efficiente delle risorse energetiche e del territorio.

Intervento cardine del progetto è costituito dalla realizzazione di una torre civica destinata a divenire il fulcro del quartiere al cui interno troveranno spazio sia attività culturali e museali sia alcune attività amministrative del Comune.

La torre sarà edificata, tenendo in considerazione gli obiettivi del PLUS di Monterotondo riassumibili nella volontà di realizzare opere eco-compatibili e nell'impegno ad avviare un percorso virtuoso di sviluppo e di crescita che ruoti

attorno alla tecnologia ed alla cultura verde.

Proprio per tali ragioni, la torre civica sarà realizzata mediante il ricorso tecniche e modalità costruttive improntate alla bio-edilizia ed al risparmio energetico, con una particolare atten-



zione all'utilizzo di impianti tecnologici (elettrici, idrici e per il riscaldamento ed il raffrescamento) i quali assicurino un uso intelligente delle risorse energetiche.

Infatti, il connubio di tecnologia e di moderne tecniche costruttive consentirà di costruire un vero e proprio edificio pubblico "verde" che diverrà il fiore all'occhiello del quartiere Scalo e punto di riferimento per tutta la città e per i centri vicini.

Il ruolo essenziale della torre civica - nell'ambito del progetto di riqualificazione urbana avviata dal Comune di Monterotondo grazie al ricorso ai fondi messi a disposizione dall'Unione Europea - è sottolineato dalla funzione e dalla destinazione che l'Amministrazione intende attribuire a questa opera.

Come accennato in precedenza, il Comune di Monterotondo creerà, all'interno dei primi due piani della struttura, un polo museale improntato

alla diffusione ed alla descrizione della storia di Monterotondo (dalle sue origini dell'Età del Bronzo al suo recente passato industriale) nonché ad offrire uno spazio per le espressioni e per le correnti d'arte contemporanea. Unitamente a ciò, l'Amministrazione Comunale destinerà i

restanti spazi ad attività amministrative con lo scopo di riannodare dal punto di vista urbanistico e sociale la parte storica della città con il territorio dello Scalo il quale, a seguito della forte urbanizzazione avvenuta negli ultimi anni, ha sempre più bisogno di servizi amministrativi in loco.

Le azioni poste in essere dal Comune di Monterotondo nell'ambito del progetto PLUS si pongono come un esempio delle opportunità e delle possibilità che si presentano agli Enti Locali attraverso l'utilizzo dei fondi comunitari. Infatti, in un periodo caratterizzato dalla scarsità di risorse pubbliche, i fondi europei rappresentano un'occasione da non perdere per avviare programmi di investimento pubblici finalizzati a soddisfare le esigenze dei cittadini.

FONDAZIONE LOGOS PA

DALLA MEMORIA AL FUTURO: STORIA, CULTURA, LAVORO PER L'ECO QUARTIERE SCALO

I 10 interventi previsti dal progetto PLUS di Monterotondo sono:

- Sistema locale di mobilità sostenibile (opere: piste ciclabili e percorsi pedonali)
- Museo Fucina
- Nuova sostenibilità del verde
- Progetto di inclusione sociale e lavorativa per fasce svantaggiate
- Sostegno psico – sociale per famiglie ed adolescenti
- Contratto di quartiere (costruzione: Torre Civica)
- Centro servizi
- Sistema locale di mobilità sostenibile (servizi e community building)
- Implementazione del piano di mitigazione dei cambiamenti climatici
- Aiuti alle PMI verdi per l'ecoquartiere



Progetto Nonni Vigili: quando due generazioni si tengono per mano

Sicurezza Urbana Municipio XII – Progetto “Nonni Vigili”

Nell'ambito del Bando sulla Sicurezza Urbana indetto dalla Regione Lazio, anno 2010, nel XII Municipio del Comune di Roma, è stato avviato un progetto che ha l'obiettivo di far avvicinare le fasce della popolazione più giovane e più anziana. Il progetto “Nonni Vigili” concretamente ha come obiettivo quello di incrementare il senso di sicurezza nelle aree antistanti le scuole elementari del Municipio XII durante gli orari di entrata e di uscita degli studenti mediante un servizio di aiuto nell'attraversamento pedonale e di vigilanza effettuato dagli anziani del territorio su base volontaria.

Parallelamente al servizio di aiuto nell'attraversamento pedonale sono stati avviati dei corsi formativi sui temi della sicurezza e del Codice della Strada destinati sia ai volontari che agli studenti, con approfondimenti sulle tematiche maggiormente sentite dai più giovani, come ad esempio la procedura burocratica per ottenere il patentino per motocicli, le regole che disciplinano l'utilizzo delle piste ciclabili.

L'aspetto ludico che caratterizza i corsi, pensati e realizzati per le scuole primarie e dell'infanzia, consente ai bambini che vi partecipano di acquisire le regole basilari della strada in modo semplice ed immediato, attraverso attività semplici come test, questionari, percorsi ludici realizzati dagli stessi bambini.

Gli obiettivi principali di questo progetto non sono unicamente finalizzati all'aiuto nell'attraversamento pedonale, in quanto si vuole:

- diffondere e promuovere la cultura della sicurezza stradale nelle giovani generazioni;
- favorire e valorizzare le fasce più anziane della popolazione al fine di consentire alle stesse di essere soggetti attivi nella società, apportando un contributo fattivo, concreto e costruttivo ai bisogni sociali;



PATENTE DEL BUON PEDONE

NOME _____
COGNOME _____
VIA _____
CITTA' _____

SI AUTORIZZA IL POSSESSORE DI QUESTA PATENTE A CIRCO-CIRCOLARE A PIEDI PURCHE' SI RICORDI DI RISPETTARE LE REGOLE CHE GLI SONO STATE INSEGNATE

I genitori, gli insegnanti e le forze dell'ordine possono ritirarla in caso di infrazione

La “Patente del Buon Pedone” è stata distribuita ai ragazzi durante i corsi di formazione tenuti dalla Dott.ssa Irene Fiorani e dalla Dott.ssa Ilaria Luongo.

- formare le fasce più anziane della popolazione sulle tematiche della sicurezza stradale con lo scopo di aiutare i giovani nel comprendere la fondamentale importanza di tale argomento attraverso un metodo di formazione basato sull'esperienza e sulla capacità di dialogo.

Attraverso il coinvolgimento degli anziani, si ottiene così un duplice beneficio, poiché se da un lato il servizio di attraversamento pedonale in prossimità delle scuole è reso sicuro ed efficace, una parte della popolazione residente trova nuovi stimoli ed interessi. Gli anziani spesso lamentano una scarsa attenzione da parte della società nei loro confronti, mancanza che si trasforma nell'idea di non essere più utili a quella società a cui si è donato tanto, in termini di la-

voro e di impegno sociale. Attraverso il progetto “Nonni Vigili” molti anziani trovano un nuovo stimolo che rende meno monotone le loro giornate, rivestendoli di una seppur minima responsabilità, che li fa così sentire di nuovo vivi ed utili al resto della collettività

Il Progetto “Nonni Vigili” si sta rivelando vincente in tutti gli obiettivi che si era prefissato, dimostrando che attività sul territorio che hanno come obiettivo la coesione sociale, portando un beneficio tangibile all'intera Società civile.

FONDAZIONE LOGOS PA



Il commento del Presidente del Municipio XII-EUR

PASQUALE CALZETTA

Un progetto che valorizza cittadini ed istituzioni in funzione della sicurezza dei nostri bambini e delle scuole, coinvolgendo direttamente volontari e cittadini per assicurare una maggiore sicurezza alla “popolazione scolastica e agli automobilisti”.

E' questo senza dubbio uno degli aspetti più interessanti di questo Progetto che si è posto l'obiettivo di mettere in sinergia le diverse realtà sociali.

Indennità di disagio e art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010

La Corte dei Conti per il Piemonte con Deliberazione 2 dell'11 gennaio 2013 ha risposto ad una richiesta di chiarimenti posta dal Comune di Monterosso Grana in merito alla possibilità di istituire ed attribuire l'indennità di disagio, prevista dall'art. 17, c. 2, lett. e) del CCNL del 1999, in considerazione del divieto previsto dall' art. 9, c. 2 bis del d.l. 78/2010.

La Corte si è più volte espressa sull'interpretazione della norma in questione (deliberazioni. n. 259/2012, 257/2012, 89/2012, 127/2011), recependo quanto affermato dalle Sezioni riunite in sede di controllo con delibera n. 51/2011.

In particolare, la Corte ha evidenziato che la ratio della norma è il contenimento della dinamica retributiva attraverso la cristallizzazione al 2010 del tetto di spesa relativo all'ammontare complessivo delle risorse presenti nei fondi unici destinati al trattamento accessorio del personale della P.A., ricomprendendo in tale trattamento accessorio anche le componenti non aventi carattere fisso e continuativo e che essa, mirando a rafforzare il limite posto alla crescita della spesa di personale, prescinde da ogni considerazione sulla provenienza delle risorse ed è

applicabile anche nel caso in cui l'Ente disponga di risorse aggiuntive derivanti da incrementi di entrata.

Sono state escluse dall'ambito applicativo della norma, afferma ancora la Sezione, *"solo quelle risorse destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'Amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilanci o dei singoli Enti nella considerazione che dette risorse, alimentano il fondo in senso solo figurativo perché non sono destinate a finanziare incentivi spettanti alla generalità del personale dell'Amministrazione"*.

Tali caratteri non si riscontrano nell'indennità prevista dall'art. 17, c. 2, lett. e) del CCNL del 1999, che mira a compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C.

Pertanto, poiché l'ammontare complessivo del fondo per il trattamento accessorio non può essere incrementato rispetto al parametro individuato, è possibile ricorrendone i presupposti,

introdurre voci retributive accessorie prima non previste, solo a condizione che vi siano riduzioni, di pari importo, di altre voci.

Interpretazione che risulta avvalorata dalla Ragioneria generale dello Stato con la circolare n. 12 del 15 aprile 2011.

FONDAZIONE LOGOS PA

Formazione LOGOS PA - Aprile 2013

Il Comune di Priverno, in collaborazione con la Fondazione Logos PA, ha organizzato un ciclo di 4 corsi formativi con lo scopo di evidenziare i principali aspetti di interesse per gli enti locali nonché segnalare le novità normative e interpretative che si susseguiranno fino all'entrata in vigore del nuovo sistema contabile previsto per il 2014. Visti i tagli alla spesa per la formazione che hanno interessato negli ultimi anni gli Enti Locali, il Comune di Priverno ha deciso di elaborare uno schema di costi avente l'obiettivo di garantire agli enti locali il mantenimento del livello della formazione sia in termini di quantità che di qualità.

03 aprile 2013	<i>I principi contabili, le entrate, le entrate UE, la rateizzazione di entrate proprie, le anticipazioni di cassa, il leasing finanziario, la spesa, la copertura della spesa, la rinegoziazione dei prestiti, i finanziamenti attivati con "aperture di credito"</i>	Relatori: Prof. Francesco Delfino
10 aprile 2013	<i>Le spese di investimento, il fondo pluriennale vincolato, le concessioni di crediti, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento delle spese, l'applicazione del DPCM 28 dicembre 2012 con particolare riferimento alla gestione dei residui attivi e passivi, i servizi per conto terzi e partite di giro, il principio alla luce della Legge Costituzionale 1/2012: il pareggio di bilancio in Costituzione, il principio applicato sulla contabilità economica: aspetti generali</i>	Relatori: Prof. Francesco Delfino
16 aprile 2013	<i>Contenuti del d. lgs. 23 giugno 2011 n. 118, regole contabili uniformi, regole contabili uniformi, gli schemi di bilancio</i>	Relatori: Dott. Patrizio Belli
18 aprile 2013	<i>Il principio della competenza finanziaria "rafforzata", fondo pluriennale vincolato casistica sperimentale per il funzionamento del fondo pluriennale vincolato, alcune riflessioni per successive proposte</i>	Relatori: Dott. Patrizio Belli

Per ulteriori informazioni contattare il num. 06. 32110514 oppure inviare una mail a info@logospa.it.



La Fondazione Logos PA è tra i soci fondatori di A.S.F.E.L., l'Associazione che tutela gli interessi dei Responsabili Finanziari, dei Responsabili dei Tributi, degli operatori degli Uffici Finanziari degli Enti Locali.

Lo scopo dell'Associazione, istituita il 27 febbraio 2013, è quello di:

- a) curare gli interessi funzionali della categoria del Ragioniere, del Responsabile Finanziario, del Responsabile dei Tributi degli Enti Locali e del Revisore degli Enti Locali;
- b) promuovere provvedimenti legislativi atti a definire con chiarezza la figura giuridica, la responsabilità e le attribuzioni del Ragioniere, del Responsabile Finanziario, del Responsabile dei Tributi degli Enti Locali, degli operatori degli Uffici Finanziari e del Revisore degli Enti Locali;
- c) svolgere la propria azione verso gli organi dello Stato e la Pubblica Amministrazione in generale, collaborando con questi nella formazione di nuove figure legislative a tutela e valorizzazione della figura del Ragioniere, del Responsabile Finanziario, del Responsabile dei Tributi degli Enti Locali e del Revisore degli Enti Locali;
- d) tutelare la figura del Ragioniere, del Responsabile Finanziario, del Responsabile dei Tributi degli Enti Locali, degli operatori degli Uffici Finanziari del Revisore degli Enti Locali;
- e) curare lo scambio di idee e proposte tra i vari associati per il perfezionamento della categoria;
- f) curare, a mezzo di appositi organi di stampa e mediante convegni ed incontri, l'informazione tecnica per tutti gli associati, incentivando la formazione e l'aggiornamento professionale dei propri iscritti;
- g) curare la consulenza e l'assistenza professionale tra gli iscritti, costituendo, tra l'altro, una piattaforma informatica che permetta e sviluppi l'interazione tra gli associati;
- h) collaborare al governo della cosa pubblica, prospettando alle Istituzioni ed agli organi di governo proposte e soluzioni alternative ai problemi tecnico – economici e finanziari che investono gli Enti locali.

L'ASFEL sarà in grado di supportare gli Enti Locali nel delicato settore della materia finanziaria ed offrire un aiuto concreto ai suoi Associati, a tal fine la Fondazione Logos PA invita gli enti con i quali collabora ad aderire al progetto.

ASFEL



Public@mente

offre agli Uffici Stampa degli Enti Locali la possibilità di collaborare con la rivista, al fine di dare risalto alle attività e ai progetti svolti sul proprio territorio.

Per informazioni contattare

info@logospa.it